

## Circolare del 11/10/1996 n. 249 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VI

D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 - Ulteriori chiarimenti in ordine alla soppressione dell'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento.

**Sintesi:** Utilizzazione di bolle di accompagnamento in giacenza - Modalita' di emissione del documento di cui all'articolo unico, comma 3, del D.P.R. n. 472/1996 - Tentata vendita - Obblighi dei commercianti al minuto - Trasporti promiscui di beni assoggettati e non all'obbligo della bolla di accompagnamento - Spedizioni dei beni a mezzo posta - Trasporto attuato tramite piu' vettori - Fatturazione anticipata rispetto al trasporto dei beni - Cessioni effettuate da

effettiva semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, stabiliscono il principio che i beni viaggianti non devono essere piu' obbligatoriamente assistiti da un documento accompagnatorio, prescindendo dal titolo (traslativo o non traslativo della proprieta') a base della movimentazione.

Detto principio, avente carattere di generalita', trova una deroga nelle ipotesi in cui ci si avvalga della fatturazione differita per le cessioni de, in caso di consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo (lavorazione, deposito etc.), in cui sussista l'esigenza di superare le presunzioni di cui all'art. 53 del DPR n. 633 del 1972, con apposito documento.

### 1. UTILIZZAZIONE DI BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO IN GIACENZA.

Come e' stato chiarito nella precedente circolare n. 225/E, nulla vieta che le bolle di accompagnamento, che dovevano scontare i beni trasportati fino alle ore 24 del 26 settembre 1996, possano essere utilizzate ai fini dell'emissione del documento di trasporto o di altro idoneo documento di cui al comma 3 dell'articolo unico del DPR 14 agosto 1996, n. 472, fino allo esaurimento delle scorte. Si ritiene, comunque, che possa essere consentito al fine di non produrre modificazioni all'attuale assetto organizzativo delle imprese, di poter continuare a servirsi degli stampati o dei modelli in uso non utilizzando, ovviamente, negli stessi riferimenti normativi che hanno finora disciplinato i cennati documenti (DPR n. 627 del 1978 e decreti ministeriali attuativi).

Giova ribadire che gli elementi da indicare, anche in caso di utilizzo dei predetti stampati o modelli, sono limitati a quelli espressamente previsti dall'articolo unico, comma 3, del DPR 14 agosto 1996, n. 472, ferma restando la facolta' per utilizzatore di aggiungerne altri in relazione alle eventuali esigenze aziendali ovvero ad altri obblighi di natura civilistica, e che per tali documenti non sussistono piu' gli obblighi stabiliti dal DPR n. 627 del 1978, ma soltanto quelli disposti dal suddetto DPR n. 472 e dalle relative istruzioni di cui alla circolare n. 225/E.

esigenze aziendali, possono alternativamente:

- essere spediti nel giorno in cui e' iniziato il trasporto dei beni oltre che tramite servizio postale, anche a mezzo corriere oppure tramite gli strumenti elettronici gia' richiamati nel paragrafo 2.1 della predetta circolare n. 225/E;
- scortare i beni durante il trasporto dal luogo di origine fino a quello di destinazione finale.

Qualora per esigenze organizzative dell'azienda i documenti siano formati in data antecedente a quella di consegna o spedizione dei beni, puo' tenersi conto, ai fini della fatturazione differita, della data di formazione risultante dal documento stesso, fermo restando l'obbligo di indicare anche la data di consegna o spedizione.

In ordine, poi, al numero di copie da emettere per i documenti in argomento, nel richiamarsi alle disposizioni di cui all'art. 21, quarto comma del DPR n. 633 del 1972 ed al rispetto dei criteri di ordinata contabilita' pare opportuno che vengano emessi almeno in duplice copia.

#### 2.1 TENTATA VENDITA

Per quanto riguarda, in particolare, la tentata vendita si precisa che, ai fini della fatturazione differita, in luogo della nota di consegna per ogni singola cessione, e' consentito di utilizzare anche la cosiddetta "scheda clienti", in uso presso particolari settori commerciali, recante gli elementi richiesti dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 472 del 1996 senza ulteriori adempimenti, salvo quelli di conservazione previsti dall'art. 39, terzo comma del ripetuto D.P.R. n. 633 del 1972.

#### 3. OBBLIGHI DEI COMMERCianti AL MINUTO.

Con l'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, vigendo la disciplina della bolla di accompagnamento, era stato consentito ai commercianti al minuto, di cui all'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di non emettere lo scontrino fiscale qualora avessero fatto scortare i beni trasportati dalla bolla di accompagnamento integrata nell'ammontare del corrispettivo, ovvero da fattura accompagnatoria gia' prevista dall'articolo 2 del decreto del Ministero delle finanze 29 novembre 1978.

A seguito dell'abrogazione della normativa relativa alla bolla di accompagnamento, si precisano le modalita' operative cui sono tenuti i suddetti contribuenti nelle fattispecie di seguito descritte:

a) nel caso di fatturazione immediata occorre:

- emettere lo scontrino fiscale previsto dal decreto del Ministero delle finanze 23 marzo 1983;
- emettere contestualmente la relativa fattura. A tal fine, e' appena il caso di precisare che possono essere utilizzati gli stampati della fattura accompagnatoria di cui gli operatori sono ancora provvisti.

b) nel caso di fatturazione differita si deve:

- emettere lo scontrino fiscale;
- emettere un documento (di trasporto, di consegna, o altro idoneo documento) avente le caratteristiche di cui all'articolo unico, comma 3 del D.P.R. n. 472 del 1996;
- emettere, entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni, fattura differita per le cessioni effettuate nel corso del mese solare precedente fra le stesse parti con l'indicazione degli estremi del documento (di trasporto, di consegna, etc.). Tali fatture devono essere annotate distintamente, ai fini della liquidazione dell'imposta, nel registro di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972 per verificare la corrispondenza tra l'ammontare delle operazioni per le quali sono stati rilasciati scontrini fiscali e le relative annotazioni nei registri delle operazioni effettuate, come precisato dalla soppressa Direzione Generale delle Tasse con circolare n. 60 del 10 giugno 1983.

Ai fini della distinzione tra i corrispettivi giornalieri totali e quelli oggetto di fatturazione differita le annotazioni dei relativi importi potranno essere effettuate sullo scontrino recante il totale giornaliero o nel documento di trasporto o di consegna ovvero in altro idoneo documento.

Quanto sopra in attesa della definitiva sistemazione normativa prevista con regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lett e) della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che escludono l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale qualora per la stessa operazione venga emessa la fattura.

Per quanto concerne la movimentazione dei beni effettuate dai commercianti al minuto intercorrente tra i magazzini interni centralizzati e due o piu' punti di vendita, permane l'esclusione dall'obbligo delle registrazioni di cui all'articolo 14, primo comma, lett. d) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sempreche' i trasporti di merce avvengano nell'ambito della stessa impresa, tra punti di vendita, dichiarati ai sensi del secondo comma dell'art. 35 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, situati nello stesso comune o in comune limitrofo.

#### 4. TRASPORTI PROMISCUi DI BENI ASSOGGETTATI E NON ALL'OBBLIGO DELLA BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO.

Com' e' noto il trasporto di tabacchi, fiammiferi, nonche' dei prodotti soggetti ad accise, ad imposta di consumo od al regime di vigilanza



E' appena il caso di fare presente che in entrambe le ipotesi sopra illustrate, occorre riportare nelle fatture differite gli estremi del documento formato dall'assuntore della lavorazione o depositario ovvero, nella seconda fattispecie descritta, dal primo cedente.

Circa, infine, le problematiche connesse alla utilizzazione del documento previsto, ai fini della fatturazione differita, dall'articolo unico, comma 3 del D.P.R. n. 472 del 1996, per le cessioni di beni all'esportazione verso paesi extracomunitari e, in particolare, per le cessioni cosiddette "triangolari" che comportano, com'e' noto, la non imponibilita' all'I.V.A. anche per la cessione interna, ove il cessionario non entri materialmente in possesso dei beni all'interno del territorio comunitario, si fa riserva di illustrare con ulteriori separate istruzioni la relativa disciplina.

Gli Uffici in indirizzo e le Associazioni di categoria interessate sono invitati a curare la piu' ampia divulgazione del contenuto della presente circolare.